



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.0003579/A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della VI, III, IV, VII ed VIII
Commissione Consiliare Permanente
Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza, Studi
Legali e Legislativi

S E D E

Oggetto: Disposizioni stralciate – ai sensi dell’art. 114, comma 2 del regolamento Interno - dal disegno di legge “Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)”. Reg. Gen. n. 505 ter

Ad iniziativa della G. R. – Presidente Caldoro Assessore Gaetano Giancane -
Depositato in data 17 febbraio 2014

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame;
III (art. 47), IV (art. 32) VII (40) e VIII (artt. 33 e 49) Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

06 MAR 2014

IL PRESIDENTE



ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 521

Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Dipartimento:

Vicariato della D.G. Segreteria di Giunta

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
696	30/12/2013	92	0	0

Oggetto:

Art. 11, comma 1, lett. b-bis L.R. 7/2002 e ss.mm.ii.: D.d.L. collegato alla legge di stabilita' regionale 2014.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.


Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 01C8E98D6AB47338AA4075F213C270DF4C277217

Allegato nr. 1 : 71AF5390DAFBEBFB0E21D8881B3B8E30242D8C9C

Allegato nr. 2 : 031430A8B63B68603265AF35E0273739382F4C27

Frontespizio Allegato : 185E634B2F42F895289618A0EAC5BF1AD3C30BBE





Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 30/12/2013

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Art. 11, comma 1, lett. b-bis L.R. 7/2002 e ss.mm.ii.: D.d.L. collegato alla legge di stabilita' regionale 2014.

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Gaetano	GIANCANE	
5)	"	Fulvio	MARTUSCIELLO	
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	ASSENTE
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	
11)	"	Pasquale	SOMMESE	
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0003579/A
 Del. 17/02/2014 08.45.27
 Da. CR A. SERASS



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

VISTO lo Statuto della Regione, ed in particolare gli articoli 51, 53, 54, 55, 60 e 61;

VISTI la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 s.m.i. ed in particolare:

- a. l'articolo 20 avente ad oggetto "Procedimento di adozione della legge di bilancio";
- b. l'art. 11, comma 1, lett. b-bis, della L.R. 7/2002, come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera d), della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.
- c. l'art. 14, comma 1 bis, della LR 7/2002, come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera e), della L.R. 6 maggio 2013, n. 5;

CONSIDERATO

- a. che il Consiglio Regionale in data 30/12/2013 ha approvato con leggi il bilancio e la finanziaria regionale per l'anno 2014 e pluriennale per gli anni 2014, 2015 e 2016, in attesa di promulgazione;
- b. ai sensi del citato art. 14, comma 1-bis, il disegno di legge finanziaria non può contenere norme di carattere ordinamentale oppure organizzatorio, né di natura localistica o microsettoriale;
- c. che la lett. b-bis del comma 1, dell'art. 11 prevede che gli eventuali disegni di legge collegati ai provvedimenti di cui alle lett. a) e b), da presentare al Consiglio regionale entro il mese di gennaio di ogni anno, recano disposizioni omogenee per materia che concorrono al raggiungimento degli obiettivi della programmazione finanziaria regionale, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio, oppure di rilancio e sviluppo dell'economia regionale;

RITENUTO, pertanto, di poter approvare l'allegato disegno di legge collegato alla finanziaria regionale per l'anno 2014, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini della successiva trasmissione e sottoposizione al Consiglio regionale;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dall'Ufficio Legislativo con note prot. nn. 1843/UDCP/GAB/UL e 2804/UDCP/GAB/UL;

ACQUISITO il parere dall'Ufficio VIII – bollinatura reso con nota prot.n. 2791/UDCP/GAB/Uff.VIII;

PROPONE, e la **GIUNTA** a voto unanime

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che s'intendono qui riportati integralmente:

1. di approvare il disegno di legge : "Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)";
2. di inoltrare al Consiglio Regionale per il seguito di competenza.





GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.696	del	30/12/2013	DIPART.	DIR. GEN.	UOD
				92	0	0
				55	13	

OGGETTO :
Art. 11, comma 1, lett. b-bis L.R. 7/2002 e ss.mm.ii.: D.d.L. collegato alla legge di stabilita' regionale 2014.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE ASSESSORE		<i>Presidente Caldro Stefano Assessore Giancane Gaetano</i>		
DIRETTORE GENERALE		<i>Dott. Esposito Valeria Dr. Rosati Bruno</i>		
IL VICARIO DELLA D.G. SEGRETERIA DI GIUNTA		<i>Dott. Esposito Valeria</i>		
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Varriale</i>		

VISTO IL DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	30/12/2013	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		15/02/2014

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni, è conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



CAPO II
Altri interventi

SEZIONE I
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Art. 17

Modifiche alla legge regionale 4 maggio 1987, n. 26

- I. Al primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 maggio 1987, n. 26 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna) sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole "20 (venti)" sono soppresse;
 - b) le parole "i presidenti" sono sostituite dalle seguenti "le presidenti".

1. Alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 12 (Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai diritti umani), sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

Il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

" 2. Il Comitato è composto:

- a) da un Presidente nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e scelto tra i consiglieri eletti in Consiglio regionale o nei Consigli provinciali ed uno dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti della Regione;
- b) da due componenti, con esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale;
- c) da un rappresentante indicato dall'ANCI, secondo le prerogative di rappresentanza degli enti locali in sede di concertazione regionale;
- d) da quattro rappresentanti degli organismi compresi nel registro di cui all'articolo 6, tra quelli indicati dagli stessi organismi;
- e) da un rappresentante degli atenei campani, indicati dagli organismi preposti ed in loro rappresentanza in sede di concertazione regionale;
- f) da un rappresentante dell'associazione dell'industria ed un rappresentante dell'associazione del commercio, indicati dagli organismi rispettivamente preposti ed in loro rappresentanza in sede di concertazione regionale;
- g) da un rappresentante del Forum regionale della gioventù istituito dal Consiglio regionale della Campania, indicato dall'organismo preposto;

b)

opo il comma 2 dell'articolo 5 è inserito il seguente:

"2 bis. Alle sedute del Comitato è invitato a partecipare un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale indicato dall'organismo di rappresentanza preposto.";

2. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

SEZIONE III
Politiche giovanili, sport e tempo libero

Art.23

Modifiche legge regionale 25 novembre 2013, n. 18

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 25 novembre 2013, n. 18 (Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorioeducativo-ricreative) è sostituito dal seguente: "Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva non agonistica sono rilasciate dai medici abilitati ai sensi dell'articolo 42-bis, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, ed ogni successiva modifica o nuova disciplina della materia."

1. Alla legge regionale del 23 febbraio 2012, n. 4 (Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci), sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 6 dell'articolo 4, le parole "con la presentazione del certificato di idoneità psico-fisica, rilasciata da una struttura pubblica sanitaria o convenzionata riconosciuta, ed" sono soppresse;
 - b) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 è abrogata;
 - c) al comma 16 dell'articolo 6 le parole " , fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica" sono soppresse.

Art. 32

Modifica del comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 2011, n. 21

1. Visto il perdurare delle difficoltà di gestione del patrimonio immobiliare degli Istituti autonomi case popolari, per garantire la continuità dell'attività amministrativa in attesa della definizione dell'iter amministrativo di riforma degli istituti medesimi, al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 2011 n. 21 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale) le parole "18 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi".

1. Alla legge regionale 23 febbraio 2003, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 8 dell'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

“8 *bis*. Se, in una delle fasce, il numero degli aventi diritto al voto è superiore alle cinquemila unità, la previsione minima del 2 per cento di consorziati valida per la presentazione delle liste dei candidati può essere sostituita con un numero di consorziati non inferiore a duecento, esclusi i candidati;

8 *ter*. Se le liste non sono presentate entro il termine stabilito è fissato un nuovo termine per la presentazione delle stesse con il numero di sottoscrittori dimezzato. Se decorre il nuovo termine senza che è presentata alcuna lista i consorziati possono votare qualunque contribuente della fascia di appartenenza.”;

b) al comma 6 dell'articolo 23 la parola “*delegato*” è sostituita dalla parola “*delegante*”;

c) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 31 sono aggiunte le seguenti:

“d *bis*) i regolamenti;

d *ter*) la dotazione organica del personale e relative modifiche.”.

Art. 40
(Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2013, n. 20)

2. Alla legge regionale 9 dicembre 2013, n. 20 (Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei roghi di rifiuti, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente legge per rogo di rifiuti si intende l'attività descritta dall'articolo 256-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente).”;
b) al comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole “del medesimo decreto” sono inserite le seguenti: “, nonché dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136 (Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate).”;
c) al comma 5 dell'articolo 3 dopo le parole “e le relative perimetrazioni” sono inserite le seguenti: “, dandone tempestiva comunicazione, anche ai fini dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 136/2013, all'Agenzia e agli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo”;
d) al comma 6 dell'articolo 3 dopo le parole “di pericolo per la salute e l'ambiente” sono inserite le seguenti: “, fatta salva ogni diversa e prevalente determinazione scaturente all'esito degli adempimenti previsti dall'articolo 1 del decreto legge n. 136 del 2013.”.

SEZIONE XI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Art. 47

Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 11

1. Nella legge regionale 28 febbraio 1987, n. 11 (Norme per la tenuta degli Albi delle imprese artigiane e disciplina delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato) è aggiunto il seguente articolo 4 bis:

"4 bis (Componenti CPA e CRA)

La nomina dei rappresentanti artigiani in seno alle CPA avviene anche su designazione espressa dalle Organizzazioni Nazionali Artigiane più rappresentative, purché regolarmente costituite ed operanti a livello provinciale.

In caso di designazione, ciascuna delle Organizzazioni Nazionali Artigiane di cui al comma 1 designa un numero di rappresentanti nella CPA proporzionale al numero dei rispettivi associati iscritti all'Albo Provinciale rispetto al totale degli iscritti associati alle Organizzazioni aventi i requisiti richiesti.

Ai fini del computo del numero dei rispettivi associati si fa riferimento agli ultimi dati forniti dalle medesime Organizzazioni in occasione della richiesta effettuata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 51 (Provvidenze a favore delle associazioni professionali degli artigiani e dei loro istituti di patronato).

Se le organizzazioni non provvedono ad effettuare le designazioni dei componenti delle CPA e della CRA secondo i criteri previsti al primo e secondo comma e dell'articolo 17 della medesima, il Presidente della Giunta regionale nomina entro dieci giorni dalla diffida a provvedere il componente o i componenti della commissione tra le personalità di riconosciuto prestigio con riferimento agli organi o settore associativo che deve essere rappresentato.".

1. All'articolo 27 della legge regionale 23 novembre 2013, n. 17 (Norme per l'esercizio della pesca, la tutela, la protezione e l'incremento della fauna ittica in tutte le acque interne della Regione Campania), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1, dopo le parole "sono affidati", sono inserite le seguenti: ", secondo le rispettive competenze";

b) Il comma 11, le parole "I soggetti nominati con il suddetto decreto, nell'esercizio delle proprie funzioni, assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, relativamente alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne." sono soppresse.

REGIONE CAMPANIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di
carattere ordinamentale e organizzativo
(collegato alla legge di stabilità regionale 2014)**

CAPO II
Altri interventi

SEZIONE I
Servizi istituzionali, generali e di gestione

Art 17

Modifiche alla legge regionale 4 maggio 1987, n. 26

Si modifica la legge istitutiva della Commissione Pari Opportunità eliminando il limite di 20 donne allo scopo di aggiungere le rappresentanti degli Ordini Professionali, che tanto rappresentano nella società odierna.

Art. 20

Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 12

Con legge regionale 12/2000 venne istituito il comitato permanente per la Pace e i Diritti umani al fine di promuovere una cultura della solidarietà, del rispetto della dignità umana e del rifiuto della violenza. La nuova disposizione si ritiene necessaria per consentire una maggiore partecipazione degli organismi operanti sul territorio regionale nel campo della pace e dei diritti umani nonché di un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale. Si evidenzia che la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza regionale.

SEZIONE III

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Art. 23

Modifiche legge regionale 25 novembre 2013, n. 18

L'art. 24, comma 2, della l.r. 18/2013 è stato oggetto dei rilievi del Ministero della Salute. Lamenta, in particolare, l'amministrazione statale che tale disposizione contrasta con la normativa statale in materia di certificazione medica di idoneità sportiva non agonistica nella parte in cui non ricomprende, tra i medici abilitati a rilasciare i certificati, i medici specialisti in medicina dello sport e i medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Si tratta di materia di competenza statale che, a seguito della conversione del DL 101/2013 avvenuta con legge 30 ottobre 2013, n. 125 ha subito un'evoluzione a cui occorre adeguare la disposizione regionale oggetto di modifica, con formulazione di adeguamento automatico ad ogni successiva modifica o integrazione della vigente disciplina statale di riferimento.

Art. 26

Modifiche alla legge regionale del 23 febbraio 2012, n. 4

La disposizione propone di eliminare, in un'ottica di semplificazione dei procedimenti di competenza regionale, il requisito dell'idoneità psico-fisica all'esercizio della professione, e quindi della relativa certificazione sanitaria come previsto dalla lettera e) del comma 1 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia).

Art. 32

Modifica del comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 2011, n. 21

La disposizione dell'articolo 24 si ritiene necessaria al fine di garantire continuità amministrativa durante l'iter di riforma degli istituti autonomi case popolari (IACP). Il rinvio alla normativa regolamentare consente, nel rispetto dello statuto regionale in vigore, di prevedere una disciplina organica, lineare ed adattabile in qualsiasi momento ai mutamenti dei fabbisogni abitativi e dei cambiamenti legislativi del settore.

SEZIONE VI
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Art. 33

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2003, n. 4

Le modifiche legislative sono finalizzate a consentire un migliore funzionamento della democrazia consortile e ad evitare che la poca chiarezza delle norme determini rallentamenti e spesso paralisi delle attività dei Consorzi. In particolare si recano modifiche all'articolo 22 sulle elezioni consortili (per migliorare il funzionamento della democrazia consortile), all'articolo 23 sul diritto di voto (per correggere un mero refuso del testo originario) e dell'articolo 31 sul controllo di legittimità (per estenderlo sulle deliberazioni concernenti i regolamenti e la dotazione organica).

Art. 40

(Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2013, n. 20)

Il giorno seguente alla pubblicazione della legge regionale 9 dicembre 2013, n. 20 (Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei roghi di rifiuti) è stato emanato il DL 136/2013, e attualmente in corso di conversione in legge, per il perseguimento di analoghe finalità. Si rende necessario, pertanto, modificare alcune previsioni della nostra legge per meglio coordinarle e armonizzarle con la sopravvenuta normativa statale. In particolare, è da modificare la definizione di "rogo di rifiuti", per renderla conforme alla definizione contenuta nel D.L. n. 136/2013 e da precisare che l'attività di delimitazione delle aree pubbliche e private interessate dall'abbandono e rogo dei rifiuti, che la legge regionale riserva ai Comuni, ha carattere meramente ricognitivo e non comprende gli adempimenti statali previsti dal D.L. n.136/2013.

SEZIONE XI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Art. 47

Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 11

L'intervento normativo rientrante nell'ambito della competenza della regione, chiarisce le modalità sostitutive di nomina dei rappresentanti nelle Commissioni provinciali e regionali dell'artigianato (CPA e CRA).

Art. 49

Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2013, n. 17

Comma 1, lettere a) e b).

I commi 1 e 11 dell'articolo 27 della l.r. 17/2013 sono state oggetto dei rilievi del Ministero degli Interni.

Quanto al comma 1, la previsione secondo la quale le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni sono esercitate, tra l'altro, dai corpi di polizia di Stato – atteso che questi ultimi hanno la facoltà e non l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle norme amministrative – travalicherebbe le competenze del legislatore regionale. Si ritiene opportuno precisare, dunque, che la vigilanza spetta ai soggetti indicati "secondo le rispettive competenze".

Quanto al comma 11, posto che l'attribuzione della qualifica di agente di polizia giudiziaria alle guardie ittiche giurate è già riconosciuta dall'art. 31 del r.d. 1604/1931 e che in materia di giurisdizione penale la giurisprudenza costituzionale ha costantemente escluso la legittimità della novazione della fonte "con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale" (C. cost. 35/2011), sarebbe da ritenersi del tutto escluso un autonomo intervento legislativo della Regione in questa materia. Si ritiene opportuno dunque, vista anche l'assoluta inutilità delle disposizione che nulla aggiunge né può aggiungere alla normativa statale, sopprimere il secondo periodo del comma 11 al fine di evitare un possibile contenzioso costituzionale.